



CONGLOMERATI BITUMINOSI E SICUREZZA DI PRODOTTO

*Linee guida per la redazione dei documenti
SDS e SIS*

SITEB – STRADE ITALIANE E BITUMI

Via G. Guattani,24 – 00161 ROMA

Tel. (+39) 0644233257

www.siteb.it

siteb@siteb.it

Prima edizione

Roma, 10 gennaio 2022



INDICE

1. INTRODUZIONE.....	5
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	5
3. RIFERIMENTI NORMATIVI	5
4. TERMINI, DEFINIZIONI, GLOSSARIO	6
5. INFORMAZIONI DI SICUREZZA	8
5.1. Scheda dati di sicurezza (SDS) in base all'art.31 del REACH	8
5.1.1. Quando deve essere fornita la SDS ?.....	9
5.1.2. Come deve essere redatta la SDS ?.....	10
5.2. Scheda informazioni di sicurezza (SIS) in base all'art. 32 del REACH	10
5.2.1. Quando deve essere fornita la SIS ?	10
5.2.2. Quali sono i contenuti della SIS ?	11
6. INFORMAZIONI DI SICUREZZA PER IL CONGLOMERATO BITUMINOSO.....	12
6.1. Scheda dati di sicurezza del conglomerato bituminoso (SDS).....	12
6.2. Scheda informazioni di sicurezza del conglomerato bituminoso (SIS)	13
7. REDAZIONE DEL DOCUMENTO SITEB "SIS - SCHEDA INFORMAZIONI DI SICUREZZA"	13
0. INTRODUZIONE.....	2
0.1. Produttore del materiale.....	2
0.2. Impianto di produzione.....	2
0.3. Certificazioni	2
0.4. Prodotti	2
1. IDENTIFICAZIONE DELLA MISCELA E DEL PRODUTTORE.....	3
1.1. Identificazione del prodotto	3
1.2. Usi identificati pertinenti e usi sconsigliati.....	3
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza	3
1.4. Numero telefonico di emergenza.....	3
2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI	3
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela	3
2.2. Elementi dell'etichetta	3
2.3. Altri pericoli	3
3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUI MATERIALI COSTITUENTI.....	4
3.1. Sostanze.....	4
3.2. Miscele.....	4
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO	5
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso	5
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati	5
4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali.....	5
5. MISURE ANTINCENDIO.....	5
5.1. Mezzi di estinzione.....	5
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela	5
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi.....	6
6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE.....	6
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza	6
6.2. Precauzioni ambientali	6
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica	6
6.4. Riferimento ad altre sezioni.....	6
7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO	7
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura	7



LINEE GUIDA

per la redazione delle informazioni di sicurezza dei conglomerati bituminosi prodotti a caldo

7.2	Condizioni per l'immagazzinamento sicuro comprese eventuali incompatibilità.....	7
7.3	Usi finali specifici.....	7
8.	CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE	7
8.1	Parametri di controllo	7
8.2	Controlli di esposizione	8
9.	PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE.....	8
9.1	Informazioni sulle proprietà fisico-chimiche	8
9.2	Altre informazioni	9
10.	STABILITA' E REATTIVITA'	9
10.1	Reattività	9
10.2	Stabilità chimica.....	9
10.3	Possibilità di reazioni pericolose	9
10.4	Condizioni da evitare	9
10.5	Materiali incompatibili	9
10.6	Prodotti di decomposizione pericolosi.....	9
11.	INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE	10
11.1	Informazioni sugli effetti tossicologici	10
12.	INFORMAZIONI ECOLOGICHE	10
12.1	Tossicità	10
12.2	Persistenza e degradabilità	10
12.3	Potenziale bioaccumulo.....	11
12.4	Mobilità nel suolo.....	11
12.5	Risultati della valutazione PBT e vPvB	11
12.6	Altri effetti avversi	11
13.	CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO	11
13.1	Metodi di trattamento dei rifiuti.....	11
14.	INFORMAZIONI SUL TRASPORTO	11
14.1	Numero ONU.....	11
14.2	Norme di spedizione ONU	11
14.3	Classi di pericolo connesso al trasporto.....	12
14.4	Gruppo di imballaggio.....	12
14.5	Pericoli per l'ambiente	12
14.6	Precauzioni speciali per gli utilizzatori.....	12
14.7	Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC.....	12
15.	INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE	12
15.1	Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela	12
15.2	Valutazione della sicurezza chimica	12
16.	ALTRE INFORMAZIONI.....	13



1. INTRODUZIONE

Il presente documento è stato elaborato dall'associazione SITEB, Strade Italiane e Bitumi, con la finalità di fornire alle imprese uno strumento per la redazione delle informazioni di sicurezza del prodotto da costruzione "conglomerato bituminoso prodotto a caldo" in conformità alla legislazione vigente.

Il documento è composto da due parti:

- la prima parte è relativa ai riferimenti essenziali per la corretta applicazione delle norme per la redazione della documentazione,
- la seconda parte è stanzialmente un format da compilare nel caso il produttore intenda mettere a disposizione delle parti interessate le informazioni di sicurezza del prodotto.

Rimangono in capo al produttore le verifiche preliminari, da effettuare secondo quanto riportato di seguito, la compilazione e la sottoscrizione del documento.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La Linea guida fornisce gli elementi essenziali per la redazione delle informazioni di sicurezza del materiale da costruzione "conglomerato bituminoso prodotto a caldo" e impiegato per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico.

Le informazioni di sicurezza sono predisposte dal produttore del materiale e sono destinate agli utilizzatori per accertare la presenza sui luoghi di lavoro di sostanze chimiche pericolose, valutare i conseguenti rischi per la salute umana e sicurezza dell'ambiente e definire le raccomandazioni sulle prescrizioni di sicurezza.

Tali informazioni sono uno strumento di comunicazione lungo tutta la catena di approvvigionamento e utilizzo del prodotto (messa in opera).

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito sono riportati i riferimenti normativi essenziali per la valutazione degli aspetti di sicurezza integrati con le informazioni di sintesi dei contenuti.

- **Regolamento (CE) n. 1907/2006** del 18 dicembre 2006 (c.d. REACH) – E' il Regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo relativo alla registrazione delle sostanze chimiche. All'art. 31 è previsto l'obbligo di redazione delle schede di sicurezza (SDS) da predisporre secondo l'allegato II.
- **Regolamento (CE) n. 1272/2008** del 16 dicembre 2008 (c.d. CLP) – E' il Regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo relativo alla classificazione etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele. Da evidenziare che prevede l'abrogazione delle Direttive CEE 67/548/CEE e del 1994/45/CE da giugno 2015 (sostanze e preparati pericolosi).



- **Regolamento (UE) n. 830/2015** del 28 maggio 2015 - E' il Regolamento della Commissione europea approvato per colmare il vuoto legislativo conseguente l'abrogazione delle Direttive CEE 67/548/CEE e del 1994/45/CE da giugno 2015 e per risolvere il contrasto tra il Regolamento n. 1907 e il Regolamento n. 1272. In particolare sono modificati i pericoli identificati alla sezione 2 e relativi pittogrammi, la classificazione degli ingredienti della sezione 3 e le informazioni tossicologiche di sezione 11 (rif. proprietà tossicologiche in base alla classificazione dei pericoli di sez.3).

I Regolamenti del Parlamento, del Consiglio europeo e della Commissione europea sono obbligatori per tutti gli Stati membri dell'Unione e non necessitano di deliberazioni di recepimento nazionale.

In merito alle procedure di qualificazione del conglomerato bituminoso prodotto a caldo e dei materiali costituenti si rimanda alle norme armonizzate UNI EN 13108, da parte 1 a parte 7, ed alle norme tecniche ad esse correlate attualmente in vigore.

4. TERMINI, DEFINIZIONI, GLOSSARIO

I riferimenti richiamati di seguito sono utili per la comprensione e per l'applicazione della presente linea guida e, ove necessario, sono citati nei punti appropriati del testo.

- **sostanza** [tratto da Regolamento UE 1272/2008]: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione;
- **miscela** [tratto da Regolamento UE 1272/2008]: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;
- **articolo** [tratto da Regolamento UE 1272/2008]: un oggetto a cui durante la produzione sono dati una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica;

Il conglomerato bituminoso prodotto a caldo appartiene alla categoria delle **miscele**.

Di seguito è riportato il glossario dei principali acronimi utilizzati:

- **ACGIH** (American Conference of Governmental Industrial Hygienists): organizzazione aperta a tutti i professionisti dell'igiene e della salute sul lavoro, della salute ambientale o della sicurezza,
- **ADR** (Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route): Convenzione che regola i contratti di trasporto internazionale su strada,
- **CAS** (Chemical Abstract Service): divisione della società American Chemical Society,
- **CLP** (Classification, Labelling, Packaging): classificazione etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele,
- **CMR** (Carcinogenic, mutagenic and reprotoxic): sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione,
- **CSA** (chemical safety assessment): valutazione della sicurezza chimica,
- **DPI**: dispositivi di protezione individuale,



- **DU** (Downstreaming user): utilizzatori a valle,
- **ECHA** (European Chemicals Agency): agenzia europea composta da circa 500 agenti in rappresentanza degli stati membri che ha lo scopo di tutelare la salute umana e l'ambiente; gestisce il registro delle sostanze chimiche ai sensi del regolamento REACH disponibile,
- **IATA** (International Air Transport Association): organizzazione internazionale che definisce standard globali per la sicurezza, l'efficienza e la sostenibilità delle compagnie aeree,
- **IMDG** (International Maritime Dangerous Goods Code): è la normativa internazionale di riferimento per il trasporto marittimo di merci pericolose,
- **MARPOL** (MARitime POLLution): convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi,
- **PBT** (persistent, bioaccumulative and toxic): sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica,
- **vPvB** (very persistent and very bioaccumulative): sostanza molto presente e molto bioaccumulabile,
- **RID** (Règlement International Dangereux): Regolamento internazionale concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia
- **RMM** (Risk Management Measures): misure di gestione dei rischi,
- **REACH** (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals): registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche,
- **SDS** (Safety Data Sheet): Scheda dati sicurezza,
- **e-SDS**: Scheda dati sicurezza estesa, è costituita dalla SDS completata dagli scenari di esposizione,
- **SIS**: Scheda informativa di sicurezza,
- **SE**: scenari di esposizione,
- **SVHC** (substances of very high concern): sostanze estremamente problematiche,
- **TLV/TWA** (Threshold Limit Value - Time Weighted Average): valore limite per esposizioni prolungate nel tempo, detto anche Valore Limite ponderato. Rappresenta la concentrazione media, ponderata nel tempo, degli inquinanti presenti nell'aria degli ambienti di lavoro nell'arco dell'intero turno lavorativo ed indica il livello di esposizione al quale si presume che, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, il lavoratore possa essere esposto 8 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana, per tutta la durata della vita lavorativa, senza risentire di effetti dannosi per la salute,
- **TLV/STEL** (Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limit): Valore Limite per brevi esposizioni. Rappresenta le concentrazioni medie che possono essere raggiunte dai vari inquinanti per un periodo massimo di 15 minuti, e comunque per non più di 4 volte al giorno con intervalli di almeno 1 ora tra i periodi di punta.



5. INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Prima dell'immissione del prodotto sul mercato il fabbricante è tenuto a valutare le caratteristiche che possono avere effetti sulla salute e sicurezza degli utilizzatori e sull'ambiente nelle fasi di trasporto, messa in opera, utilizzo, fino allo smaltimento finale in discarica.

Gli strumenti di informazione in tema di sicurezza sono definiti dalla normativa vigente ed hanno la finalità di fornire al datore di lavoro dati utili per una prima valutazione del "rischio chimico" a tutela della sicurezza dei lavoratori. Attraverso la consultazione degli strumenti di informazione, gli utilizzatori del prodotto sono informati direttamente sui rischi connessi all'utilizzo del prodotto così da predisporre e adottare i necessari provvedimenti per la tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

A tale scopo le informazioni devono essere redatte in lingua italiana, in forma chiara e concisa, aggiornate ogni qualvolta il responsabile dell'immissione sul mercato venga a conoscenza di nuove rilevanti informazioni utili.

Tali strumenti di informazione e di comunicazione sono:

- la Scheda dati di sicurezza (SDS),
- la Scheda informazioni di sicurezza (SIS).

E' opportuno precisare che entrambe le schede non sono Schede tecniche del prodotto, documenti predisposti per finalità diverse.

Di seguito sono descritte le due schede, SDS e SIS con riferimento alle norme che ne regolano gli obblighi di applicazione, i contenuti ed il formato.

5.1. Scheda dati di sicurezza (SDS) in base all'art.31 del REACH

Le prescrizioni in materia di predisposizione della scheda di sicurezza sono definite nell'art. 31 del Regolamento REACH "Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza".



5.1.1. Quando deve essere fornita la SDS ?

Di seguito si riporta l'estratto dell'articolo 31 del Regolamento REACH dove sono definiti i tre casi in cui ricorre l'obbligo di predisposizione della SDS.

SDS - caso 1:

- 1 *Il fornitore di una sostanza o di una miscela trasmette al destinatario della sostanza o della miscela una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II:*
 - a) *Se una sostanza o una miscela rispondono ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008; oppure*
 - b) *quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII; o*
 - c) *quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b)*

SDS - caso 2:

- 2 *Ogni attore della catena d'approvvigionamento che ha l'obbligo, in forza degli articoli 14 o 37, di effettuare una valutazione della sicurezza chimica per una sostanza, si accerta che le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza siano coerenti con quelle contenute in tale valutazione. Se la scheda di dati di sicurezza è compilata per una miscela e l'attore della catena d'approvvigionamento ha predisposto una valutazione della sicurezza chimica per tale miscela, è sufficiente che le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza siano coerenti con la relazione sulla sicurezza chimica per la miscela, anziché con la relazione sulla sicurezza chimica per le singole sostanze presenti nella miscela.*

SDS - caso 3:

- 3 *Il fornitore trasmette al destinatario, a richiesta, una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II se una miscela non risponde ai criteri di classificazione come pericolosa di cui ai titoli I ed II del regolamento (CE) n. 1272/2008, ma contiene:*
 - a) *in una concentrazione individuale pari o superiore all'1 % in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,2 % in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente; oppure*
 - b) *in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1 % in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) in base ai criteri di cui all'allegato XIII o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all'allegato XIII o che è stata inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alla lettera a); oppure*
 - c) *una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro."*



5.1.2. Come deve essere redatta la SDS ?

Nel caso sia obbligatoria la redazione della SDS (Scheda dati di sicurezza), accertata mediante verifica preliminare, il produttore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto definito nello specifico Regolamento (UE) n. 830/2015 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche di cui al regolamento REACH.

La struttura della SDS (Scheda dati di sicurezza) è articolata in sezioni e in 16 punti prestabiliti. L'Agenzia europea ECHA ha predisposto un documento guida per la redazione delle schede dati di sicurezza "Guida sulle schede di dati di sicurezza e sugli scenari di esposizione".

La SDS (Scheda dati di sicurezza) dovrà essere messa a disposizione degli utilizzatori del prodotto (trasportatori e posatori) che avranno cura di esaminarne i contenuti, valutare i rischi nei propri processi operativi e adottare le misure necessarie di contenimento.

5.2. Scheda informazioni di sicurezza (SIS) in base all'art. 32 del REACH

5.2.1. Quando deve essere fornita la SIS ?

Le prescrizioni in materia di predisposizione della SIS (Scheda informazioni di sicurezza) sono definite nell'art. 32 del Regolamento REACH "Obbligo di comunicare informazioni a valle della catena d'approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza".



5.2.2. Quali sono i contenuti della SIS ?

Di seguito si riporta l'estratto dell'articolo 32 del Regolamento REACH dove sono definite le informazioni che deve contenere il documento relativo alle informazioni di sicurezza e le modalità di comunicazione.

SIS – contenuti delle informazioni:

- 1 *Il fornitore di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela che non è tenuto a fornire una scheda di dati di sicurezza a norma dell'articolo 31 comunica al destinatario le informazioni seguenti:*
 - a) *il numero o i numeri di registrazione di cui all'articolo 20, paragrafo 3, se disponibili, per le sostanze per le quali le informazioni sono comunicate in forza delle lettere b), c) o d) del presente paragrafo;*
 - b) *se la sostanza è soggetta ad autorizzazione, precisazioni sulle eventuali autorizzazioni rilasciate o rifiutate a norma del titolo VII nella medesima catena d'approvvigionamento;*
 - c) *precisazioni sulle eventuali restrizioni imposte a norma del titolo VIII;*
 - d) *ogni altra informazione disponibile e pertinente sulla sostanza, necessaria per consentire l'identificazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi, incluse le condizioni specifiche derivanti dall'applicazione dell'allegato XI, punto 3.*

SIS – modalità di comunicazione:

- 2 *Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate gratuitamente su carta o in forma elettronica al più tardi al momento della prima consegna di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, dopo il 1° giugno 2007.*

Le informazioni sui prodotti registrati ai sensi dell'art. 20 sono disponibili nel sito web dell'agenzia ECHA (<https://echa.europa.eu/it/home>).



6. INFORMAZIONI DI SICUREZZA PER IL CONGLOMERATO BITUMINOSO

Il conglomerato bituminoso è una miscela normalmente composta dai seguenti materiali costituenti (ingredienti):

- aggregati fini e grossi,
- aggregato filler,
- granulato di conglomerato bituminoso (il cosiddetto “fresato di asfalto”),
- legante bituminoso (bitume tal quale o bitume modificato con polimeri).

In generale i conglomerati bituminosi prodotti a caldo con materiali costituenti convenzionali non sono pericolosi ai sensi della normativa vigente. Nella produzione di alcuni conglomerati bituminosi possono essere anche impiegati additivi funzionali, provenienti da processi industriali, finalizzati al miglioramento delle prestazioni finali del prodotto e delle modalità di produzione e posa in opera.

In generale la miscela “conglomerato bituminoso prodotto a caldo” non è da considerarsi pericolosa, in accordo con la normativa sulle sostanze e miscele pericolose; tuttavia, è bene precisare che

il produttore del conglomerato bituminoso prodotto a caldo deve analizzare con attenzione tutti i materiali costituenti utilizzati per ogni miscela e le relative concentrazioni in massa nel prodotto finito.

Sulla base dell’esito delle analisi specifiche svolte sulla natura dei materiali costituenti e sulle quantità di impiego, sarà possibile definire se deve essere predisposta la Scheda dati di sicurezza (SDS), conforme all’art. 31 del Regolamento REACH, o la Scheda informazioni di sicurezza (SIS), conforme all’art. 32 del Regolamento REACH.

6.1. Scheda dati di sicurezza del conglomerato bituminoso (SDS)

Nel caso il produttore debba redigere la SDS (Scheda dati di sicurezza) e sugli scenari di esposizione si rimanda direttamente al Regolamento (UE) n. 830/2015 ed ai seguenti documenti dell’Agenzia europea ECHA:

- Guida sulle schede di dati di sicurezza e sugli scenari d’esposizione (<https://www.reach.gov.it/sites/default/files/allegati/Guida%20sulle%20schede%20di%20dati%20di%20sicurezza.pdf>)
- Orientamenti sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza (https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/sds_it.pdf/4c34f76f-89a8-4d01-a08f-d09a555cbc16)



6.2. Scheda informazioni di sicurezza del conglomerato bituminoso (SIS)

Ove non ricorra l'obbligo di redigere la SDS (Scheda dati di sicurezza) secondo quanto previsto dall'art. 31 del Regolamento REACH, il produttore deve predisporre un documento che riporti le informazioni di sicurezza previste nell'art. 32 del medesimo Regolamento.

In assenza di un format di riferimento per la predisposizione delle SIS (Scheda informazioni di sicurezza, SITEB ha predisposto un documento di riferimento al fine di fornire le corrette informazioni all'interno della catena d'approvvigionamento in materia di salute e sicurezza applicabili al conglomerato bituminoso prodotto a caldo.

7. REDAZIONE DEL DOCUMENTO SITEB "SIS - SCHEDA INFORMAZIONI DI SICUREZZA"

Il documento riporta le informazioni disponibili e pertinenti sulla miscela e relativi costituenti, utili per consentire l'identificazione e l'applicazione delle misure più appropriate per la gestione dei rischi.

Al fine di ottimizzare la comunicazione nella catena di approvvigionamento il documento è strutturato in paragrafi in analogia a quanto previsto per la redazione delle SDS (Schede dati di sicurezza).

Nel caso di recepimento del documento proposto da SITEB, il produttore deve integrare le parti specifiche evidenziate con motivo grigio. In particolare, le informazioni integrative sono relative all'anagrafica del produttore, identificazione dei prodotti, riferimenti in caso di emergenza, dati tecnici dei materiali costituenti.

Rimangono in capo al produttore i seguenti adempimenti:

- verifica di esclusione dall'obbligo di redazione della Scheda dati sicurezza (SDS),
- integrazione delle informazioni specifiche,
- aggiornamenti a seguito di nuove norme e/o revisione norme vigenti,
- sottoscrizione del documento per assunzione di responsabilità.

Il documento può essere messo a disposizione dei richiedenti nelle forme più efficaci purché ne sia presidiata la trasmissione e lo stato di revisione del documento medesimo.

Il supporto del documento non è vincolante e può essere cartaceo ovvero elettronico e disponibile come informazione in accompagnamento (es. codice QR stampato in documento di trasporto, ddt) o in rete internet (sito web aziendale).

Il format del documento è riportato in allegato.

LOGO
AZIENDA

CONGLOMERATO BITUMINOSO PRODOTTO A
CALDO

- SIS - Scheda informazioni di sicurezza -

Rev.00
Del
ggmmaaaa

**CONGLOMERATO BITUMINOSO
PRODOTTO A CALDO PER USO STRADALE, SU PISTE
AEROPORTUALI E ALTRE AREE SOGGETTE A
TRAFFICO**

SIS

Scheda informazioni di sicurezza

Luogo, ggmmaaaa

Nome Cognome
(ruolo)
Timbro e firma

0. INTRODUZIONE

Il prodotto di seguito descritto non rientra nei prodotti per i quali vige l'obbligo di redazione della scheda dati sicurezza (SDS), secondo quanto disposto dall'art. 31 del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) e dal Regolamento (UE) 2015/830 del 28 maggio 2015 (CLP).

La presente SIS (Scheda informazioni di sicurezza) è redatta ai sensi dell'art. 32 del Regolamento CE n.1907/2006 che definisce l'obbligo di comunicare informazioni a valle della catena d'approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza.

Il documento è finalizzato a fornire le informazioni in materia di sicurezza agli utilizzatori del prodotto ed agli operatori chiamati ad intervenire in situazioni di emergenza.

Al fine di facilitare la comunicazione si riportano le informazioni presentate secondo il format previsto per la redazione della scheda dati sicurezza (SDS).

0.1. Produttore del materiale

I materiali oggetto delle informazioni di sicurezza contenute nel presente documento è prodotto dal produttore

– Ragione sociale

0.2. Impianto di produzione

I materiali oggetto delle informazioni di sicurezza contenute nel presente documento è prodotto presso l'impianto di produzione di proprietà del produttore localizzato in

– Provincia
– Comune
– Via

L'impianto di produzione è dotato di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di urbanistica, salute e sicurezza sul lavoro, ambiente e tutte le norme applicabili all'esercizio delle attività di produzione conglomerati bituminosi.

0.3. Certificazioni

Il processo di produzione conglomerati bituminosi rientra nello scopo di certificazione dei seguenti schemi di gestione:

- Gestione qualità (SGQ) secondo UNI EN ISO 9001 n. Certificato.....
- Gestione ambiente (SGA) secondo UNI EN ISO 14001 n. Certificato.....
- Dichiarazione ambientale (EMAS) secondo Regolamento (CE) n. 1221/2009 n.....
- Gestione sicurezza (SGS) secondo UNI EN ISO 14001 n. Certificato.....
- Controllo produzione (FPC) secondo CPR 305/11 n. Certificato.....

0.4. Prodotti

I materiali oggetto delle informazioni di sicurezza contenute nel presente documento sono riportati nella seguente tabella:

DESIGNAZIONE PRODOTTO	CODICE IDENTIFICATIVO PRODOTTO	NORMA ARMONIZZATA
xx - d/D - strato - legante	xxxxxx	UNI EN 13108-x:2006
xx - d/D - strato - legante	xxxxxx	UNI EN 13108-x:2006
xx - d/D - strato - legante	xxxxxx	UNI EN 13108-x:2006

1. IDENTIFICAZIONE DELLA MISCELA E DEL PRODUTTORE

1.1. Identificazione del prodotto

Denominazione: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo tipicamente composto da aggregati fini e grossi, filler, legante bituminoso ed eventuali additivi funzionali.

1.2. Usi identificati pertinenti e usi sconsigliati

Usi pertinenti: realizzazione di pavimentazioni stradali, piste aeroportuali, parcheggi e altre superfici soggette a transito veicolare o pedonale.

Usi sconsigliati: non sono raccomandati altri usi a meno che non sia stata condotta una valutazione, prima dell'impiego, che dimostri la valutazione e controllo dei rischi connessi all'uso specifico per tutto il ciclo di vita.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

- Ragione sociale
- Indirizzo.....
- Località e Stato

- Persona di riferimento
- Recapito telefonico
- Indirizzo e-mail

1.4. Numero telefonico di emergenza

I riferimenti in caso di emergenza nella Provincia di (.....) sono:

- 112 – Numero emergenza
- Centro antiveneni (Azienda Ospedaliera)
- Centro antiveneni (.....)

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto non è classificato come pericoloso in accordo con il Regolamento (CE) n. 1272/2008.

2.2 Elementi dell'etichetta

Non applicabile.

2.3 Altri pericoli

Il materiale è prodotto, trasportato e messo in opera ad alta temperatura. In tale stato fisico il rischio principale è connesso a potenziali ustioni in caso di contatto accidentale del prodotto con la pelle o con gli occhi, oppure per inalazione prolungata di fumi ad alta temperatura.

I fumi possono risultare irritanti per gli occhi e per le vie respiratorie soprattutto nel caso in cui sono preesistenti affezioni polmonari o altre affezioni delle vie respiratorie o quando le lavorazioni vengono effettuate all'interno di spazi confinati.

3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUI MATERIALI COSTITUENTI

3.1 Sostanze

Il conglomerato bituminoso è una miscela di aggregati, legante bituminoso, additivi (eventuali).

Nessuna delle sostanze che presentano pericoli per la salute o per l'ambiente ai sensi della Direttiva 67/548/CEE (modificata dalla Direttiva 2006/121/CE) e nessuna delle sostanze che presentano pericoli per la salute o per l'ambiente ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 sono presenti nella miscela.

3.2 Miscele

I materiali costituenti sono riportati nella seguente tabella integrata con i codici di identificazione e con la classificazione ai sensi del Regolamento 1272/2008/CE e s.m.i.:

MATERIALE COSTITUENTE	NORME DI PRODOTTO	DOSAGGIO IN MASSA (%)	numero CAS	numero registrazione REACH	Classificazione
aggregati naturali	UNI EN 13043	daa	-	-	non pericoloso
aggregati artificiali	UNI EN 13043	daa	-	-	non pericoloso
granulato di conglomerato bituminoso	UNI EN 13108-8	daa	-	-	non pericoloso
bitume tal quale	UNI EN 12591	daa	000-000-0	00-0000000000-00-0000	non pericoloso
bitume modificato da polimeri	UNI EN 14023	daa	000-000-0	00-0000000000-00-0000
additivo	daa	000-000-0	00-0000000000-00-0000
additivo	daa	000-000-0	00-0000000000-00-0000
additivo	daa	000-000-0	00-0000000000-00-0000

dove:

- numero CAS = è il codice numerico univoco attribuito dal Chemical Abstract Service (CAS) per ogni sostanza chimica e composto
- numero registrazione REACH = è il numero di registro (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) attribuito dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), previsto dal Regolamento 1907/2006 (CE) e s.m.i.
- Classificazione = tipo di pericolo per la salute o per l'ambiente ai sensi del Reg. (CE) 1272:2008 e s.m.i.

I riferimenti identificativi dei materiali costituenti sono dichiarati dai rispettivi produttori e contenuti nei documenti di sicurezza in vigore.

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Il prodotto non è classificato come pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP). Tuttavia, a scopo cautelativo, vengono fornite le seguenti misure di primo soccorso.

- Contatto con la pelle: raffreddare la parte interessata con acqua corrente per almeno 10-15 minuti (fare attenzione a non provocare uno stato di ipotermia generale). Chiamare un dottore o trasportare l'infortunato in ospedale. Non tentare di rimuovere il prodotto solido eventualmente aderente alla pelle. Non applicare creme o pomate, se non dietro indicazione specifica del medico
- Contatto con gli occhi: eliminare eventuali lenti a contatto, raffreddare la parte interessata con acqua corrente per almeno 10-15 minuti. Chiamare un dottore o trasportare l'infortunato in ospedale. Non tentare di rimuovere il prodotto solido eventualmente aderente alla pelle. Non applicare creme o pomate, salvo indicazione specifica del medico.
- Inalazione accidentale rilevante: portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione è difficoltosa, chiamare subito un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto. Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap. 11.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Non sono previsti trattamenti speciali in relazione all'esposizione al prodotto; consultare un medico in tutti i casi di contatto o inalazione di fumi.

5. MISURE ANTINCENDIO

Il conglomerato bituminoso a caldo non è infiammabile, se necessario intervenire in caso di incendio sviluppato in prossimità utilizzare i seguenti sistemi antincendio.

5.1 Mezzi di estinzione

- mezzi idonei: acqua nebulizzata, CO₂, schiuma, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.
- mezzi non idonei: evitare l'uso di getti d'acqua diretti se sussiste la possibilità di provocare ribollimenti e schizzi.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Il prodotto non è infiammabile, tuttavia in caso di decomposizione termica dovuta all'effetto delle alte temperature si possono sviluppare ossidi di carbonio in prevalenza.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Raffreddare con getti d'acqua eventuali contenitori materiali coinvolti per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque/sostanze di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

Utilizzare indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiama (EN 469), guanti antifiama (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Il personale che non interviene direttamente deve allertare il personale preposto alla gestione di tali emergenze e deve allontanarsi dalla zona dell'incidente se non è in possesso dei dispositivi di protezione individuale elencati nella sezione 8.

Il personale che interviene direttamente deve allontanare tutto il personale non adeguatamente equipaggiato per far fronte all'emergenza. Deve indossare adeguati dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Rendere accessibile ai lavoratori l'area interessata dall'incidente solamente ad avvenuta adeguata bonifica. Se del caso aerare i locali interessati dall'incidente.

6.2 Precauzioni ambientali

Nel caso di spandimento al suolo di prodotto in temperatura, prima dell'indurimento, raccogliere il materiale prima che solidifichi e riportarlo al luogo di produzione.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

In caso di dispersione accidentale del prodotto è necessario raccogliere il materiale prima che solidifichi e riportarlo al luogo di produzione. Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione.

Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati, recuperando le acque.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Il prodotto è utilizzato ad alta temperatura, tra i 100 e i 190°C.

In particolare il conglomerato bituminoso è generalmente prodotto a temperature di circa 140-190°C. Il prodotto è trasportato a temperature di circa 160-170 °C e messo in opera a temperature di circa 100-170°C.

Pertanto è necessario evitare il contatto diretto con la pelle e la dispersione del prodotto nell'ambiente. Manipolare il prodotto dopo aver consultato tutte le altre sezioni della presente scheda di sicurezza.

Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone di ristoro, lavare le mani con acqua e sapone o un'adatta pasta detergente (anche prima di andare in bagno).

Non pulire le mani con stracci sporchi o unti e non usare gasolio, solventi o altri prodotti con azione sgrassante sulla pelle.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro comprese eventuali incompatibilità

Il prodotto non può essere depositato a magazzino. In generale e con riferimento alle condizioni ambientali dopo circa 2-3 ore dalla consegna presso il cantiere di stesa, il prodotto non può più essere lavorato perché solidifica a seguito del raffreddamento.

Non si registrano materie incompatibili.

7.3 Usi finali specifici

Non sono previsti usi finali particolari diversi dagli usi pertinenti identificati riportati in Sezione 1.2 della presente scheda dati di sicurezza.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo

I riferimenti normativi sono:

- la normativa nazionale (IT) è il Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;
- la normativa dell'unione europea (UE) comprende la Direttiva 2009/161/UE, la Direttiva 2006/15/CE, la Direttiva 2004/37/CE e la Direttiva 2000/39/CE; Direttiva 91/322/CEE.

Il prodotto contiene nella sua formulazione la sostanza bitume. Nei fumi che si possono sviluppare durante la manipolazione a caldo del prodotto e nello stoccaggio ad alta temperatura può liberarsi acido solfidrico in piccole quantità.

Di seguito si riportano i parametri di controllo integrati con i valori limite di esposizione:

- **TLV-TWA (parametro fumi di bitume):** valore limite di esposizione di 0,5 mg/m₃ (ACGIH 2010), come parte solubile in benzene della frazione inalabile.
- **TLV-TWA (parametro idrogeno solforato - H₂S):** valore limite di esposizione di 10 ppm (ACGIH 2001)
- **TLV-STEL (parametro idrogeno solforato - H₂S):** valore limite di esposizione di 15 ppm (ACGIH 2001)

In riferimento alle procedure di monitoraggio fare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e alle buone pratiche di igiene industriale.

8.2 Controlli di esposizione

Qualora l'esposizione degli operatori dovesse superare i valori indicati, possono essere adottate opportune misure tecniche come, per esempio, una riduzione della temperatura del materiale, differenti procedure di lavoro, o una riduzione dei turni di lavoro. Se la messa in opera del conglomerato bituminoso avviene in un luogo chiuso (gallerie, tunnel, pavimenti industriali ecc.), dovrà essere valutata la necessità di assicurare una ventilazione aggiuntiva supplementare.

Di seguito si riportano i mezzi specifici di protezione individuale:

- **PROTEZIONE RESPIRATORIA:** si consiglia l'utilizzo di una mascherina facciale filtrante di tipo A/E/P (rif. norma EN 149), o dispositivo equivalente, la cui classe (1, 2 o 3) ed effettiva necessità dovranno essere definite in base all'esito della valutazione del rischio specifico per il contesto (es. lavori in galleria o in ambienti chiusi privi di ventilazione forzata).
- **PROTEZIONE DELLE MANI:** in caso sia previsto un contatto diretto con il prodotto, si consiglia di proteggere le mani con guanti da lavoro resistenti alla penetrazione (rif. norma EN 407). Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si deve valutare anche il processo di utilizzo del prodotto e gli eventuali ulteriori prodotti che ne derivano. Si rammenta inoltre che i guanti in lattice possono dare origine a fenomeni di sensibilizzazione.
- **PROTEZIONE DEI PIEDI:** in caso sia previsto un contatto prolungato con il prodotto, si consiglia di proteggere i piedi con calzature da lavoro resistenti alle alte temperature (rif. norma EN 20345) in classe S2+HRO+FO.
- **PROTEZIONE DELLA PELLE:** secondo la specifica attività, gli operatori possono avere diverse necessità di indumenti protettivi adatti. Nel caso, per quanto applicabile nelle specifiche condizioni di lavoro, fare riferimento alle norme UNI EN 465-466-467 (abiti). Usare i mezzi di protezione nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dal produttore.
- **PROTEZIONE DEGLI OCCHI:** secondo la specifica attività gli operatori possono avere la necessità di occhiali di sicurezza o schermo facciale.
- **CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE:** Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione, dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisico-chimiche

Il conglomerato bituminoso prodotto a caldo presenta le seguenti proprietà e caratteristiche:

- Aspetto, colore: solido, nero
- Odore caratteristico: non applicabile
- pH: non applicabile
- Punto di fusione/punto di congelamento: non applicabile
- Punto di ebollizione iniziale: >100 °C
- Punto di infiammabilità: >200 °C
- Tasso di evaporazione: non applicabile
- Tensione di vapore: non applicabile
- Densità di vapore: non applicabile

- Densità relativa: non applicabile
- Solubilità: non solubile
- Temperatura di autoaccensione: non applicabile
- Temperatura di decomposizione: non applicabile
- Viscosità: non applicabile
- Proprietà esplosive: non applicabile
- Proprietà ossidanti: non applicabile

9.2 Altre informazioni

Non presenti

10. STABILITA' E REATTIVITA'

10.1 Reattività

Nessuna reazione pericolosa.

10.2 Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.

10.4 Condizioni da evitare

Non superare, in misura significativa o per un tempo eccessivamente lungo, le temperature raccomandate poiché, in tali condizioni, si avrebbe un'eccessiva produzione di fumi con effetto irritante.

10.5 Materiali incompatibili

Tenere lontano da forti agenti ossidanti.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Possibile sviluppo di H₂S (con taluni tipi di bitume utilizzati).

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprietà delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione.

Il prodotto composto con i materiali costituenti riportati al punto 3.2 della presente Scheda non contiene sostanze con rilevanza tossicologica particolare ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 e s.m.i.

Sono di seguito riportate le informazioni tossicologiche riguardanti la principale sostanza presente nella miscela (bitume):

- **inalazione:** se le temperature di stoccaggio o applicazione tipiche di utilizzo sono superate in modo significativo, si può avere emissione di fumi. In questo caso, se la ventilazione è insufficiente, si può avere irritazione delle vie respiratorie e dei polmoni. Una esposizione eccessiva e prolungata nel tempo ai fumi, senza l'uso di adatti dispositivi di protezione, può causare una irritazione cronica
- **contatto con la pelle:** non irritante per la pelle. Si consiglia l'utilizzo di protezioni adeguate per la pelle
- **contatto con gli occhi:** il prodotto solido a temperatura ambiente può causare irritazione per azione fisica. I fumi possono causare irritazione degli occhi
- **altre informazioni:** il prodotto non contiene fra i suoi ingredienti sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione. Il bitume può contenere piccole quantità di idrocarburi policiclici aromatici (IPA); tuttavia, nelle condizioni normali d'uso, tali sostanze non sono considerate come biodisponibili.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Sulla base delle informazioni ecologiche sotto riportate ed in base ai criteri indicati dalle normative sulle sostanze pericolose, il conglomerato bituminoso non è classificato pericoloso per l'ambiente. In ogni caso il prodotto deve essere utilizzato secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperderlo nell'ambiente.

12.1 Tossicità

In base alla valutazione della classificazione dei componenti e alle disposizioni di classificazione dell'Allegato I, Parte 4 del Regolamento (CE) 1272/2008 e s.m.i., la miscela non è classificata come pericolosa per l'ambiente.

12.2 Persistenza e degradabilità

Il prodotto ha una bassa biodegradabilità.

Sono di seguito riportate le informazioni pertinenti riguardanti la principale sostanza presente nella miscela (bitume). In merito all'idrolisi le componenti del bitume sono resistenti all'idrolisi a causa della mancanza di un gruppo funzionale che è idroliticamente reattivo. Pertanto, questo processo di degradazione non contribuirà alla rimozione della sostanza nell'ambiente.

12.3 Potenziale bioaccumulo

Non si prevede bioaccumulo a causa della natura principalmente inorganica dei costituenti principali.

12.4 Mobilità nel suolo

Il prodotto non è solubile in acqua e non va incontro a migrazione nell'ambiente.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

12.6 Altri effetti avversi

Informazioni non disponibili

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Riutilizzare il prodotto, se possibile. I residui del prodotto tal quali sono da considerare rifiuti speciali non pericolosi.

Il conferimento a impianto di recupero o di smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.

Il codice di riferimento EER (Elenco Europeo Rifiuti) secondo la normativa vigente è EER 17 03 02 (Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01).

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada (ADR), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).

14.1 Numero ONU

Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto.

14.2 Norme di spedizione ONU

Non applicabile

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

Non applicabile

14.4 Gruppo di imballaggio

Non applicabile

14.5 Pericoli per l'ambiente

Merce non pericolosa per l'ambiente

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Prodotto ad alta temperatura di applicazione

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

Non applicabile

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Di seguito si riportano i riferimenti alla normativa vigente:

- D. Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro).
- D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali);
- D.M. 03/04/2007 (Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE).
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH),
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP),
- Regolamento (CE) n. 790/2009,
- Regolamento (UE) n. 830/2015.

La miscela "conglomerato bituminoso prodotto a caldo" non è da considerarsi pericolosa in accordo con la normativa sulle sostanze e miscele pericolose.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute.

16. ALTRE INFORMAZIONI

È opportuno rendere disponibile copia della presente scheda informativa sul luogo dove avviene l'applicazione.

Le operazioni di stesa e manipolazione del conglomerato bituminoso devono essere effettuate da personale addestrato specificatamente, o sotto il controllo e la guida di supervisor addestrati. Gli operatori devono essere informati sulle proprietà specifiche del materiale e sulle necessarie misure di sicurezza.

Il taglio a freddo dei conglomerati può generare polvere respirabile che può contenere silice cristallina. In questo caso può essere necessario adottare misure opportune di protezione per controllare e limitare l'esposizione degli operatori.

Il presente documento è stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS/SIS e che ha ricevuto formazione adeguata.